

AVVISO

In data 26 novembre 2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26.11.2016 – Supp. Ordinario n. 52 – il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222. Con l'art. 6 –Disposizioni finali, l'art. 126 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 viene abrogato.

Pertanto, a far tempo dal **11.12.2016** (data di entrata in vigore del suddetto decreto), i commercianti che intendono vendere cose antiche aventi valore artistico o usate

non devono

più presentare alcuna segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ex art. 126 R.D. 18/6/31 n. 773.

Conseguentemente, **non è più dovuta** la vidimazione dei REGISTRI di carico e scarico beni antichi e usati, di cui all'art. 247 del Regolamento di Pubblica Sicurezza – R.D. 6 maggio 1940, n. 635.

- **Riferimenti di legge**

[DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2016, n. 222](#) Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124.
